

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI
TORRITA DI SIENA**

Articolo 1 - Definizioni

1. Per **Orario di servizio** si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza;
2. Per **Orario di Lavoro** si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria attività lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio;
3. Per **Orario di apertura al pubblico** si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell'utenza;
4. Per **Orario fuori flessibilità (fascia d'obbligo)** si intende il periodo di tempo in cui il dipendente deve giustificare l'assenza al Responsabile ovvero chiedere allo stesso l'autorizzazione ad assentarsi temporaneamente.

Art. 2 - Orario di servizio

1. L'orario di servizio si articola, di norma, su cinque giorni alla settimana come segue: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14.00, con due rientri obbligatori dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni di lunedì e mercoledì , fatte salve le eccezioni di cui all'art.4.
2. Non è consentito rimanere nei locali comunali oltre all'orario di servizio, ad esclusione dei casi di autorizzazione allo straordinario.
3. Il lavoratore, quando l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero sia maggiore a ore sei di lavoro, ivi compresa l'eventuale effettuazione di lavoro straordinario, deve usufruire di una pausa, per non meno di mezz'ora, della prestazione lavorativa finalizzata al recupero psicofisico.

Art. 3 - Orario di apertura al pubblico

L'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e di espletamento dei servizi ai cittadini, finalizzati ad armonizzare gli stessi con le esigenze

complessive e generali degli utenti, è definito con provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 4 - Orario di lavoro

1. Salvo i casi di imprevedibilità, i ritardi oltre l'orario di lavoro flessibile devono essere immediatamente comunicati e formalmente giustificati per iscritto al Responsabile del Settore di appartenenza o al Segretario comunale, se trattasi di personale incaricato di posizione organizzativa. I ritardi devono essere occasionali; se perpetrati fanno scattare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

2. L'articolazione dell'orario di lavoro dovrà assicurare una fascia d'obbligo di presenza in servizio dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

3. Peculiari articolazioni di orario di lavoro, per esigenze di servizio, sono definite con provvedimento dai dipendenti titolari di posizione organizzativa o, in mancanza, dal Segretario comunale, sentito il dipendente ed informate le RSU, nell'ambito delle rispettive competenze, ivi comprese concessioni diverse di flessibilità e/o di orari di lavoro differenziati, nonché dell'orario plurisettimanale, anche per periodi limitati e compatibilmente con le esigenze di servizio. Di norma le variazioni dell'orario di lavoro dovranno essere comunicate al dipendente con preavviso di 10 giorni. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Giunta Comunale ed all'Ufficio Personale in relazione al rilevamento delle presenze.

4. La prestazione di lavoro a qualunque titolo resa non può superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore (art. 38 comma 6 CCNL 14.09.2000).

5. Il lavoratore ha diritto, di norma, ad un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore su 24.

6. L'orario di lavoro del dipendente che opera in regime di tempo parziale è definito dal Responsabile di posizione organizzativa (o dal Segretario comunale nel caso in cui sia necessario definire l'orario a tempo parziale di un dipendente incaricato di posizione organizzativa), in accordo con il medesimo dipendente, in relazione alla sua natura e durata.

7. Specifiche articolazioni temporanee di orario di lavoro, per esigenze personali e/o familiari, possono essere autorizzate, nel rispetto della funzionalità del servizio prestato dal Responsabile di Settore competente e per questi dal Segretario comunale, su richiesta dell'interessato con l'obbligo di allegare la documentazione comprovante tale esigenza. Tali autorizzazioni

devono essere comunicate alla Giunta Comunale ed all'Ufficio Personale in relazione al rilevamento delle presenze.

1. L'orario del personale addetto al Servizio di Polizia Municipale è organizzato mediante turnazione dal lunedì al sabato, i turni di lavoro giornaliero sono:

mattutino dalle 08:00 alle 14:00
pomeridiano dalle 14:00 alle 20:00
serale dalle 18:00 alle 24:00

per esigenze di servizio (es. servizio scuola) e su richiesta del Comandante i turni mattutini e pomeridiani possono essere anticipati di 15 minuti mentre il servizio serale (es. in caso di feste e manifestazioni) può essere posticipato di 1 ora.

2. Il lavoro del personale dei servizi esterni/cantoneria si svolge di norma a squadre, l'orario di lavoro del personale addetto alle mansioni esterne è distribuito con le seguenti modalità:

- Squadre con tipologia di orario 1: 6 ore giornaliere per sei giorni settimanali dal lunedì al sabato, mattino dalle ore 07:00 alle ore 13:00
- Squadre con tipologia di orario 2: 6 ore giornaliere per cinque giorni settimanali a scelta dal lunedì al sabato, mattino dalle ore 07:00 alle ore 13:00 con due rientri giornalieri di 3 ore dalle ore 14:30 alle ore 17:30

3. Il lavoro del personale addetto alla mensa è organizzato attraverso la distribuzione su 5 giorni di 7 ore e 12 minuti, con pausa di 30 minuti come segue:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 15:42

4. Il lavoro del personale addetto al trasporto scolastico è organizzato attraverso la distribuzione su 5 giorni per 7 ore, 8,5 ore e 5 ore giornaliere per un totale di 36 ore settimanali durante il periodo scolastico (di norma dal 15 settembre al 15 giugno dell'anno successivo).

L'orario di lavoro sarà distribuito su tre fasce orarie (mattino, giorno e sera) dal lunedì al venerdì e due fasce orarie (mattino e giorno) nella giornata di sabato;

Nei restanti periodi dell'anno (di norma dal 16 giugno al 14 settembre) gli autisti scuolabus svolgeranno il proprio orario di lavoro distribuito come per gli addetti ai servizi esterni/cantoneria.

5. Per i servizi relativi al trasporto scolastico e dei servizi esterni/cantoneria, sarà cura del Responsabile di Area, stabilire, con propria determinazione, previo accordo preventivo con i dipendenti interessati e valutate le esigenze tecniche ed organizzative, l'articolazione specifica giornaliera dell'orario di lavoro e degli eventuali rientri pomeridiani.

Art. 5 - Orario dei dipendenti titolari di posizione organizzativa

1. L'orario di lavoro dei Responsabili di posizione organizzativa è definito secondo le seguenti prescrizioni.
2. Al dipendente è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.
3. Nell'ambito di tale ampia possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, non saranno riconosciuti recuperi di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.

Art. 6 - Timbrature, pause ed assenze

1. Il rispetto dell'orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata che deve essere registrata attraverso il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico (cd. badge) strettamente personale e non cedibile. La registrazione dell'entrata e dell'uscita deve essere effettuata personalmente dal dipendente. Le entrate effettuate per specifici motivi di servizio sono soggette ad apposita timbratura cui viene applicata la relativa causale.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla registrazione dell'entrata e dell'uscita per attività lavorativa esterna alla propria sede di servizio, l'orario deve essere annotato con la richiesta del giustificativo corrispondente.
3. L'omissione nella timbratura è considerata un fatto eccezionale: qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell'ingresso o dell'uscita, deve necessariamente essere giustificato mediante l'apposito modulo informatizzato con l'attestazione dell'orario di uscita ed entrata controfirmata dal Responsabile del Settore di appartenenza entro due giorni lavorativi dalla contestazione della omessa timbratura. In mancanza di regolarizzazione, entro i termini di cui sopra, il dipendente è considerato assente ingiustificato.

4. Non sono consentite omissioni reiterate ed in caso gli episodi di cui al comma precedente si verificassero con frequenza, il Responsabile del Settore, sentito il Responsabile Affari del Personale, può avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente, oltre alla decurtazione dello stipendio.

5. In ogni caso non possono essere giustificate le omesse timbrature in occasione di prestazioni di lavoro straordinario, per recupero di ritardi o permessi brevi, né per lavoro in giorno di riposo settimanale. Possono invece essere giustificate le mancate timbrature in occasione di lavoro straordinario svolto da personale in turno di reperibilità per servizi esterni resi sul territorio comunale.

6. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore di lavoro continuative, anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero, tutto il personale, compresi i Responsabili di Settore, è tenuto a beneficiare di un intervallo con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti, risultante da apposite timbrature, al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. La pausa è funzionalmente collocata tra le ore 13.30 e le ore 15.30. In caso di turno pomeridiano la pausa è funzionalmente collocata tra le ore 19.00 e le ore 21.00.

7. E' concesso un limite massimo di quindici minuti al giorno di "pausa lavoro". In questo caso il periodo di assenza deve essere registrato mediante rilevatore automatico e recuperato con una corrispondente prestazione lavorativa nella medesima giornata.

8. Il rispetto dell'orario di lavoro è un obbligo del dipendente. La violazione di tale obbligo può comportare l'avvio delle procedure ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari. I responsabili di Settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni, sono responsabili del controllo dell'orario di lavoro del personale loro assegnato.

Art. 7 - Flessibilità oraria

1. La flessibilità dell'orario di lavoro è di norma pari a trenta minuti in più o in meno sia in entrata che in uscita per ogni periodo di lavoro sia antipomeridiano che pomeridiano garantendo comunque la presenza nella fascia d'obbligo di cui all'art. 4 (ad eccezione delle tipologie di servizio con orario e flessibilità specifica di cui al comma 5 e 6 – Polizia municipale, squadre esterne, autisti scuolabus ecc.).

2. Essa può essere usufruita, senza bisogno di richiesta alcuna, per anticipare o posticipare, fino a trenta minuti, l'entrata e l'uscita mattutina o pomeridiana.

3. Oltre la fascia di flessibilità autorizzata non è consentito effettuare ritardi rispetto all'orario di ingresso, fatto salvo che il dipendente non sia stato di volta in volta opportunamente autorizzato dal Responsabile, con utilizzo dei permessi di cui all'art. 20 CCNL 1995 (36 ore annue di permessi brevi).

4. In caso di mancata autorizzazione per ritardi, superiori a 30 minuti giornalieri, rispetto all'orario di ingresso, il Responsabile del Settore, sentito il Responsabile del Personale può avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente, oltre alla decurtazione dello stipendio.

5. Relativamente al personale addetto ai servizi esterni, che lavora in squadre e per gli operatori del servizio Polizia Municipale, il tempo di flessibilità della mattina, in entrata e in uscita è di 5 minuti rispetto all'orario di entrata e uscita previsti, mentre per i dipendenti che fanno il rientro pomeridiano il tempo di flessibilità è di 30 minuti in più o in meno sia in entrata che in uscita. .

6. Relativamente al personale addetto al servizio di trasporto scolastico durante il periodo che va dal 15 settembre al 15 giugno dell'anno successivo (anno scolastico) in ragione delle peculiarità specifiche dei tragitti percorsi dagli scuolabus è prevista una flessibilità dalle ore 07:05 alle ore 17:05, mentre nel periodo dal 16 giugno al 14 settembre la flessibilità prevista è quella tipica del personale addetto alle aree esterne.

Art. 8 - Modalità applicative dell'istituto della flessibilità oraria

Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'orario flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.

Il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata.

L'orario flessibile si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera.

Gli eventuali debiti/crediti orari per flessibilità saranno conteggiati nel cedolino di rilevazione delle presenze.

l'entrata antecedente al margine inferiore della flessibilità non viene conteggiata;

l'uscita successiva al margine superiore della flessibilità non viene conteggiata.

L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione dell'istituto della flessibilità può essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello

stesso, nel limite di 4 ore mensili, attraverso crediti orari maturati all'interno dello stesso istituto;

l'utilizzo del credito orario di flessibilità non può essere cumulato ad altri permessi o recuperi al fine di coprire tutta la giornata lavorativa.

Gli eventuali crediti orari non utilizzati nel mese in cui sono maturati verranno azzerati alla fine dello stesso e non saranno più utilizzabili per coprire eventuali debiti orari futuri.

Art. 9 - Lavoro straordinario

1. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei Responsabili di Settore che possono autorizzarle esclusivamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, tenuto conto che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro del personale dipendente.

2. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni giornaliere superiori ai 30 minuti consecutivi rese dal personale oltre l'orario orario di lavoro, esclusa la flessibilità, e debitamente autorizzate dal Responsabile di Settore nei limiti della disponibilità delle risorse per il pagamento delle prestazioni stesse.

3. Le prestazioni di lavoro straordinario danno diritto alla relativa retribuzione, salvo l'ipotesi in cui il dipendente chieda di essere autorizzato al recupero. Il recupero dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione; in difetto i successivi permessi richiesti a titolo di "ferie" verranno commutati in "recupero di lavoro straordinario".

4. Non si dà luogo alla retribuzione per lavoro straordinario se non risulta recuperato tutto il monte orario mensile derivante dalla flessibilità o dai permessi.

5. Tutte le ore di lavoro al di fuori della flessibilità e non autorizzate vengono azzerate alla fine del mese di lavoro.

6. Il lavoro straordinario computato su base oraria può essere liquidato solo in presenza della preventiva autorizzazione del Responsabile e della rilevazione delle presenze tramite sistemi automatizzati, con l'eccezione delle prestazioni effettuate in occasione di missioni e trasferte, eventi eccezionali e imprevedibili.

7. E' escluso il rilascio da parte dei Responsabili di Settore dell'autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il monte ore complessivo individuato e definito all'inizio dell'anno dalla Giunta comunale in base agli obiettivi da conseguire.

8. Il lavoro straordinario, viene liquidato solo in presenza delle seguenti condizioni:

- Preventiva autorizzazione dei Responsabili di Settore
- Rilevazione delle presenze tramite sistemi automatizzati con la causale "lavoro straordinario".

Art. 10 - Ferie

1. L'istituto è disciplinato dall'art.18 del C.C.N.L 6-7-1995; i giorni di ferie maturati vanno consumati, di norma, entro il 31 Dicembre dell'anno cui si riferiscono.

2. Le ferie non godute nell'anno di maturazione devono essere fruite dal personale secondo le seguenti modalità:

- a. in caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 30 Aprile dell'anno successivo;
- b. solo per motivate ed eccezionali esigenze di servizio, previo nulla osta del Responsabile di settore, entro il primo semestre dell'anno successivo.

3. La concessione delle ferie deve essere sempre autorizzata preventivamente dal Responsabile di Settore e per questi dal Segretario comunale, tramite apposita procedura telematica di rilevazione delle presenze e la richiesta deve essere presentata almeno due giorni prima della fruizione delle stesse. In casi eccezionali, per comprovati motivi di urgenza, l'autorizzazione alla fruizione delle ferie potrà essere concessa il giorno stesso della richiesta.

4. Ogni anno, entro il 30 Aprile, dovrà essere predisposto, a cura dei Responsabili di Settore, il piano ferie di tutto il personale assegnato, da presentare all'Ufficio del personale e al Segretario Comunale. Il piano deve comprendere la fruizione delle ferie nel periodo giugno-settembre di ogni anno, mentre ulteriori periodi di ferie possono essere direttamente accordati dal Responsabile di Settore.

5. La mancata presentazione del piano ferie comporterà la collocazione in congedo ordinario di ufficio in termini ritenuti più opportuni per l'amministrazione.

6. Le ferie si interrompono nel caso di ricovero ospedaliero o malattia debitamente certificata.

7. L'omissione o il ritardo della comunicazione al Responsabile di Settore o per questi al Segretario Comunale, qualifica l'assenza come ingiustificata e, in quanto tale, come fonte di responsabilità disciplinare mediante l'attivazione del relativo procedimento.

Art. 11 - Permessi brevi

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL 06.07.1995, i dipendenti a tempo pieno hanno diritto a 36 ore annue di permesso breve.

2. In caso di lavoro a tempo parziale, il numero delle ore è proporzionato in misura consequenziale.

3. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del Responsabile di Settore preposto al servizio presso il quale presta l'attività lavorativa. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive.

4. La richiesta di permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal Responsabile di Settore.

5. Le ore non lavorate devono essere recuperate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal Responsabile di Settore, sentito il dipendente, pena la proporzionale ed automatica decurtazione della retribuzione.

6. E' vietato l'utilizzo combinato del permesso breve con qualsiasi altra tipologia di permesso al fine di giustificare l'assenza del dipendente per l'intera giornata.

Art. 12 - Assenze per malattia

1. Fermo restando la vigente disciplina in materia, il dipendente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e comunque entro le ore 9.00, al proprio Responsabile, lo stato di malattia, precisando l'indirizzo dove può essere reperito nel caso in cui, durante l'assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza. Sarà cura del Responsabile avvertire l'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza. Allo stesso modo il dipendente deve comunicare (numero di protocollo in caso di certificato telematico) o trasmettere (in caso di

documentazione cartacea) tempestivamente e comunque entro e non oltre le ore 09.00 del giorno successivo, all'Ufficio Personale la certificazione attestante lo stato di malattia.

2. Le visite mediche non possono essere assimilate, in via generale, ad assenze per malattie per le quali si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL ed alla normativa generale, ad eccezione dei casi previsti dalle norme , per i quali dovrà essere prodotta la relativa certificazione medica,.

Art. 13 - Norme conclusive e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa ogni altra disposizione precedentemente prevista contraria od incompatibile con la sua disciplina.

3. Ogni eventuale modifica alla distribuzione dell'orario di lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, disposte dai Responsabili di Area, in riferimento a particolari situazioni di carattere tecnico organizzativo anche temporanee dell'Ente, o in riferimento a specifiche richieste pervenute dal personale dipendente, per tutte le motivazione previste dalla legge o dalle norme contrattuali, saranno disposte con atto specifico da trasmettersi successivamente all'ufficio personale per le relative modifiche alla procedura di rilevazione delle presenze;

Il presente regolamento è da considerarsi parte integrante del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi .